

Rep. N. 115.029 ----- Racc. N. 31.561 -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il nove luglio duemiladiciannove, alle ore quindici e dieci.

----- (09/07/2019 - ore 15 e 10) -----

In Bolzano, nel mio studio in Corso della Libertà, n. 15 ----

Innanzi a me Dott. Angelo FINELLI, Notaio in Bolzano,  
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bolzano, -----

----- SI E' COSTITUITO il Signor: -----

ROSSI Giuseppe, nato a Velo d'Astico (VI) il 28 giugno 1941  
e residente a Bolzano, Piazza Mazzini n. 19, pensionato, ----  
Codice Fiscale: RSS GPP 41H28 L723R -----  
cittadino italiano, -----

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di  
Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante  
dell' -----

--- "ASSOCIAZIONE ALTOATESINA PER LA CREMAZIONE - SOCREM" ---

con sede in Bolzano, Viale Trieste n. 74 (Viale Trieste n.  
70 in base alle risultanze della Provincia Autonoma di  
Bolzano), iscritta nella sezione a) del registro provinciale  
delle organizzazioni di volontariato della Provincia  
Autonoma di Bolzano giusta decreto n. 85/1.1 del 27 marzo  
1997, Codice Fiscale 94038920214. -----

Detto Costituito, della cui identità personale io Notaio  
sono certo, mi dichiara che è riunita in questo giorno,  
luogo ed ora, l'assemblea straordinaria della predetta  
Associazione, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

***"Approvazione delle modifiche statutarie per adeguamento del  
nostro statuto alla riforma del terzo settore."*** -----

e mi chiede di redigerne verbale. -----

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue. --

Assume la presidenza, per designazione unanime degli  
intervenuti, esso Costituito, il quale constata: -----

= che la presente assemblea è stata regolarmente convocata  
ai sensi dello Statuto a mezzo di inserzione sui seguenti  
quotidiani: -----

- Dolomiten di data 24 giugno 2019; -----

- Alto Adige di data 24 giugno 2019; -----

= che in prima convocazione, il giorno 8 luglio 2019, alle  
ore diciotto, l'assemblea è andata deserta; -----

= che sono presenti, di persona o a mezzo deleghe depositate  
negli atti dell'Associazione, 7 (sette) associati su 2.229  
(duemiladuecentoventinove) aventi diritto al voto, come  
risulta dal foglio di presenza degli associati, che,  
sottoscritto dal Comparente e da me notaio, si allega al  
presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte  
integrante e sostanziale; -----

= che è presente l'organo amministrativo in persona del  
Presidente ROSSI Giuseppe, del Vice Presidente PERKMANN

Josef, del Segretario FARINA Enrico, dei Consiglieri MOSTURA Angelo e SCARAMAL Giovanni; -----

= che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno; -----

----- D I C H I A R A -----

la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare sul predetto Ordine del Giorno. -----

Aprè la discussione il Presidente ROSSI Giuseppe, il quale fa presente all'Assemblea: -----

- che entro il 20 giugno 2020 (termine successivamente prorogato fino al 3 agosto 2020) è necessario adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla cd. "Riforma del Terzo Settore" (D. Lgs. 117/2017) al fine di poter mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo; -----

- che il Direttivo ha all'uopo predisposto una bozza di nuovo Statuto con le modifiche evidenziate, bozza che è da tempo a disposizione degli associati, come tutti i presenti confermano; -----

- che, considerato il numero e l'entità delle modifiche, è a suo avviso più opportuno abrogare lo statuto vigente e approvarne il nuovo testo adeguato alla riforma. -----

Si procede a questo punto alle votazioni per alzata di mano, al termine delle quali il Presidente constata che l'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità -----

----- D E L I B E R A -----

= di abrogare lo statuto vigente e di approvare il nuovo statuto adeguato alla cd. "Riforma del Terzo Settore" (D.

Lgs. 117/2017), nuovo statuto che, sottoscritto dal Componente per approvazione e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale. -----

Il Presidente è espressamente ed incondizionatamente delegato ed autorizzato a compiere ogni pratica e formalità utile all'esecuzione della deliberazione presa ed in particolare ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Provincia o nel Registro delle Associazioni di Volontariato o nel RUNTS, nonché a rettificarne gli eventuali errori materiali. -----

Spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione. -----

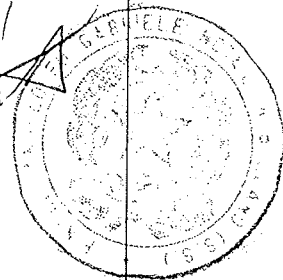
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,30 (quindici e trenta). -----

----- DISPENSA DALLA LETTURA DELL'ALLEGATO -----  
Il Comparente mi dispensa espressamente dalla lettura degli  
allegati, dichiarando di averne piena conoscenza. -----

Richiesto del presente atto, scritto a macchina da persona  
di mia fiducia su un foglio per due facciate intere e quanto  
fin qui della presente, ne ho dato lettura al Costituito,  
che, da me Notaio interpellato, lo approva e lo sottoscrive,  
con me Notaio. -----

*Luca Pini*

*Luca Pini*



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Versati - Eingezahlt     | € <i>duecento-</i> |
| <i>quarantacinque</i>    | 100                |
| Reg. - Registergeld      | € <i>200,00</i>    |
| Ipot. - Hypothekengebühr | €                  |
| Cat. - Katastergeld      | €                  |
| Diritti - Gebühren       | €                  |
| Bollo - Stempelgebühr    | € <i>45,00</i>     |

TOTALE - INSGESAMT € *245,00*

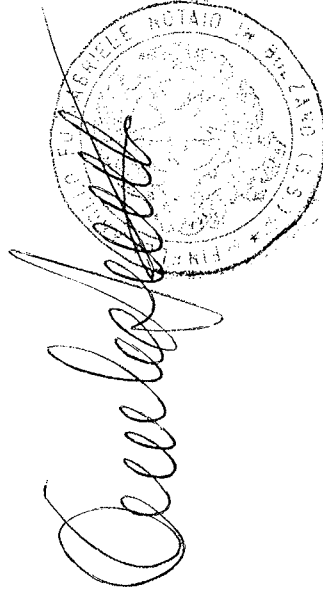
Registrato a Bolzano in data  
Registriert in Bozen am *24 LUG. 2019*  
al N. Unter Nr. *2834*  
Serie *AT*

| CARICA                                                                                                        | COGNOME  | NOME     | CODICE FISCALE   | INDIRIZZO                 | LOCALITA'   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|---------------------------|-------------|
| membri del direttivo presenti all'Assemblea generale straordinaria (in rosso quelli rappresentati per delega) |          |          |                  |                           |             |
| 1 PRESIDENTE                                                                                                  | ROSSI    | GIUSEPPE | RSSGPP41H28L723R | PIAZZA MAZZINI 19/4       | BOLZANO     |
| 2 VICEPRESIDENTE                                                                                              | PERKMANN | JOSEF    | PRKJSF44D13H858W | VIA SAN MARTINO N. 8      | LANA        |
| 3 SEGRETARIO                                                                                                  | FARINA   | ENRICO   | FRNNRC43D14A952D | VIA PAESE 37/b            | SAN GENESIO |
| 4 CONSIGLIERE                                                                                                 | FRIDEL   | DARIO    | FRDDRA39A26H612G | VIA MASO DELLA PIEVE 88/6 | BOLZANO     |
| 5 CONSIGLIERE                                                                                                 | MOSTURA  | ANGELO   | MSTNGL47E21A952R | VIALE EUROPA 150/25       | BOLZANO     |
| 6 CONSIGLIERE                                                                                                 | SCARAMAL | GIOVANNI | SCRGNM55C09A859U | VIA SILBERLEITEN 25       | TERLANO     |
| 7 CONSIGLIERE                                                                                                 | BURGER   | ALOIS    | BRGLSA49C15A952T | VIA PARMA N. 76/27        | BOLZANO     |

*Luigi L. Fari*

Ass. A. 2010

Reg. n. 115023 del 21/5/01



**STATUTO**  
**“Associazione Altoatesina per la Cremazione SOCREM”**  
**Organizzazione di Volontariato (ODV)**

**ART. 1**  
**(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

**“Associazione Altoatesina per la Cremazione SOCREM – ODV”**

da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Bolzano e con durata illimitata.

**ART. 2**  
**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Scopo precipuo dell'associazione è quello di:

- a) diffondere i valori altamente morali, sociali ed igienici dell'incenerimento delle salme, in omaggio alle leggi dell'igiene, della protezione e conservazione dall'inquinamento del suolo e dell'ambiente urbano;
- b) promuovere presso gli organi periferici dello Stato, presso le Amministrazioni locali e presso altri Enti pubblici le riforme atte a divulgare la pratica dell'incenerimento delle salme e a rimuovere gli ostacoli che la intralciano;
- c) tutelare alla morte dei soci, la piena esecuzione delle disposizioni testamentarie relativamente all'incenerimento delle loro spoglie;
- d) propagandare il principio della cremazione con conferenze, pubblicazioni, o altri mezzi di stampa o televisivi;
- e) mantenere e favorire le relazioni con le altre Associazioni nazionali nell'intento di rafforzare l'azione di propaganda e conseguire gli scopi del presente Statuto, favorendo altresì la costituzione o affiliazione di nuove Associazioni per la cremazione;
- f) promuovere mediante adeguati organismi, iniziative volte allo studio, alla formazione professionale e alla gestione di servizi in materia funeraria;

g) individuare e sostenere “modalità” e “tecniche” di aiuto (professionali e non) per tutti coloro che dopo un “lutto” si trovano soli di fronte al loro dolore e alla loro angoscia, in particolare soli di fronte alle difficoltà psicologiche relativamente all’elaborazione del lutto stesso.

Le dimensioni di questo aiuto consistono ad esempio:

- nell’organizzare incontri informativi o colloqui personalizzati con l’intervento e l’assistenza di psicologici tesi a prevenire e a curare le “patologie del lutto” che impediscono di fatto alle persone afflitte dal dolore di ricostruirsi una esistenza;
- nell’organizzare incontri informativi o colloqui personalizzati con l’intervento e l’assistenza di cerimonieri funebri tesi a far sì che la Società attuale riprenda interesse per i “rituali collettivi”, l’unico mezzo che la Storia umana è riuscita a porre in essere per non lasciare solo l’individuo nelle morti parziali, nel morire e nel rivivere dopo aver subito un “lutto”;
- nell’organizzare incontri informativi o colloqui personalizzati con l’intervento e l’assistenza di avvocati e/o altri tecnici tesi a tutelare i diritti delle “persone in crisi o in lutto” di fronte ai meccanismi impersonali del mercato e di fronte alle disfunzioni istituzionali (in particolare degli ospedali e della Sanità in genere, del mercato del caro estinto, della Giustizia, etc.).

h) effettuare prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, e successive modificazioni.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3** **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni di età o, se di età minore, quando abbiano l’assenso scritto di colui che ne esercita la responsabilità genitoriale, salvo la conferma scritta al compimento del diciottesimo anno di età.

L'adesione all'Associazione implica l'accettazione incondizionata del presente Statuto. Possono altresì aderire all'associazione gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- apposita dichiarazione con l'espressa volontà che la sua salma venga cremata, incaricando di ciò per la salvaguardia dell'esecuzione, il Presidente dell'Associazione o un suo delegato.

Il Presidente pro tempore decide sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La decisione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura di un membro del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Presidente pro tempore deve, entro 60 giorni, motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4** **(Categorie di soci)**

I soci si dividono in effettivi ed onorari, così definiti:

- a) sono soci effettivi tutti coloro che per iscritto, aderiscono agli scopi dell'Associazione e sono in regola con il pagamento delle quote annuali;
- b) sono soci onorari quelle persone o enti che, su proposta sempre del Consiglio Direttivo, l'Assemblea giudicherà meritevoli di tale titolo per aver favorito, in qualunque modo il raggiungimento delle finalità perseguite dall'Associazione e il cui patrocinio si consideri utile e di prestigio per la stessa.

#### **ART. 5**

### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

### **ART. 6**

#### **(Versamento delle quote associative)**

Gli associati possono scegliere tra le seguenti forme di versamento delle quote associative:

- versamento tramite c/c postale, bancario o direttamente presso l'ufficio SOCREM;
- versamento di una quota annuale, quinquennale o decennale.

### **ART. 7**

#### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Sarà considerato dimissionario chiunque ometta di versare la quota associativa annuale, per due anni consecutivi.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta ed autografa la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 1 mese prima. Le dimissioni spontanee o la cancellazione del socio non lo esonerano dal pagamento dei contributi arretrati. In nessun caso egli avrà diritto alla restituzione delle quote o delle donazioni versate che pertanto saranno prescritte a favore dell'Associazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver

ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 8 (Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale).

## **ART. 9 (Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o in alternativa a mezzo di convocazione pubblicata sui seguenti quotidiani: "Alto Adige" e "Dolomiten" e sempre almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati iscritti, in regola con i pagamenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

### **ART. 10 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo elegge le seguenti cariche associative nel suo seno: Presidente e Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare nel suo seno eventuali incaricati di zona con funzione consultiva ma senza diritto di voto. Le loro prestazioni si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 11 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 12** **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART. 13** **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **ART. 14** **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **ART. 15** **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 16, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai

inviare 13084



propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 16** **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 17** **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 18** **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione. Nei successivi 30 (trenta) giorni dovrà essere garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale dell'associazione.

**ART. 19**  
**(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

**ART. 20**  
**(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**ART. 21**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

invece 1 Par



**ART. 22**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

*Luigi Rossi*

*Luigi Rossi*

A circular official stamp of the Italian Republic, featuring the text "REPUBBLICA ITALIANA" around the perimeter and a central emblem. The stamp is partially obscured by the signature.